



IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE FERIALE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Giudici:

Dott. Roberto Ricciardi

Presidente

Dott. Guerino Iannicelli

Giudice

) Dott. Andrea Ferraiuolo

Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.8.15, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (avverso il provvedimento dep. 29.7.15 reso dal giudice dell'esecuzione di cui al procedimento esecutivo r.g.e. n. 2/13)

TRA

il 28.2.53 rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppe Romanelli come da procura in atti

RECLAMANTE

E

Monte dei Paschi di Siena s.p.a., sede in Siena, P.za Salimbeni n. 3, in persona del legale rapp.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.

RESISTENTE

Fallimento persona del curatore p.t., rapp.to e difeso d
ome da procura in atti;

RESISTENTE

PREMESSO IN FATTO :

Premesso che l'odierno reclamante in data 15.7.15 proponeva istanza di sospensione dei termini della procedura esecutiva r.g.e. n. /13 ai sensi dell'art. 20

comma 7 legge n. 44/99 come modificato dall'art. 2 legge n. 3/2012 in ragione del provvedimento emesso dal P.M. presso il Tribunale di Salerno in data 2.7.15, con ordinanza in epigrafe indicata il g.e. investito dell'istanza ha rigettato la stessa, argomentando come il provvedimento reso dal P.M. ai sensi della disciplina di cui sopra non comportava *de iure* la richiesta sospensione dei termini della procedura giunta in fase di vendita, sussistendo tale potere in capo al g.e. e qualificando il provvedimento in questione un mero parere favorevole alla sospensione non vincolante per il giudice dell'esecuzione.

Assume il reclamante l'inesattezza del provvedimento qui impugnato, in quanto il provvedimento adottato dal P.M. ex art. 20 comma 7 legge n. 44/99 come modificato dall'art. 2 legge n. 3/2012 comporta l'automatica sospensione dell'attività esecutiva nei limiti temporali di cui alla disciplina in questione (c.f.r. reclamo pag. 2).

OSSERVATO IN DIRITTO

1.1 Il Collegio espone come ai sensi dell'art. 20 legge 23 febbraio 1999, n. 44 era previsto, tra l'altro, che nell'ambito delle procedure esecutive sono sospese le vendite e le assegnazioni forzate a seguito del parere favorevole del Prefetto competente per territorio, sentito il Presidente del Tribunale.

La disposizione in esame, invero, veniva interpretata dalla sia dalla giudice delle leggi (c.f.r. Corte cost. con sentenza n. 475 del 2005) che giurisprudenza di legittimità (c.f.r. Cassazione civile sez. I 04/06/2012 n. 8940 Giust. civ. Mass. 2012, 6, 729) nel senso che spetta, comunque, in via esclusiva all'autorità giudiziaria il potere di decidere in ordine alle istanze di sospensione dei procedimenti esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell'usura, ai sensi dell'art. 20, comma 7, l. 23 febbraio 1999 n. 44, trattandosi di potere prettamente giurisdizionale, proprio perché incide sul processo.

La disciplina in oggetto è stata novellata, tuttavia, dall'art. 2 L. 27 gennaio 2012 n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), la quale espressamente prevede che la sospensione dei termini delle esecuzioni civili, nonché delle vendite forzate, consegue " a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente".



1.2 Orbene, contrariamente alla precedente disciplina dove il Legislatore era laconico in ordine alla individuazione del provvedimento genetico della sospensione degli atti esecutivi, conseguendo così l'interpretazione che tale potere non poteva che esser riferibile al giudice dell'esecuzione, la nuova disciplina espressamente prevede che l'effetto sospensivo si verifica " a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente".

In sintesi, il Collegio ritiene che l'argomento letterale dell'art. 2 legge L. 27 gennaio 2012 n. 3 si esprime in termini univoci sul fatto che il provvedimento del P.M. comporta l'effetto sospensivo in questione.

Ed invero, a parte l'univoco significato riferibile al sintagma attinente alla sospensione " a seguito del provvedimento del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica", parimenti significativa sotto il profilo ermeneutico è la sostituzione della precedente formulazione riferita al " parere favorevole " quale preconditione della sospensione con il riferimento al " provvedimento favorevole " del P.M. quale genesi degli effetti sospensivi dell'espropriazione.

1.3 L'interpretazione della normativa in questione nel senso di cui sopra, peraltro, è stato palesato anche del recente pronunciamento espresso sul punto dalla Corte Costituzionale, la quale ha riconosciuto la legittimità della nuova disciplina non in ragione dell'autonomo potere di determinare l'effetto sospensivo da parte del g.e., quindi in assenza di interferenza diretta nell'ambito della procedura espropriativa, anzi muovendo le premesse del proprio ragionamento appunto dall'interpretazione della normativa in questione nel senso di qualificare il provvedimento favorevole del P.M. quale atto genetico degli effetti sospensivi per l'espropriazione forzata.

Ed invero, il giudice delle leggi con riferimento al provvedimento adottato ex art. 20 comma 7 legge n. 44/99 come modificato dall'art. 2 legge n. 3/2012 ha in proposito affermato proprio che è pur vero che non può negarsi una interferenza con il giudizio civile, ma ciò non si traduce in una illegittima compressione della relativa funzione giurisdizionale.

Si è così affermato che non è fondata la censura con la quale si assume che, poiché non potrebbe definirsi "giusto processo" quello nel quale un'autorità diversa dal giudice può



influire sull'esito della controversia, a favore di una delle parti in lite, sarebbe leso l'art. 111, primo e secondo comma, Cost.

La ricostruzione del dato normativo operata dal rimettente, invero, non tiene conto della *ratio* e della portata dell'intervento legislativo censurato, che, avendo un carattere meramente temporaneo e non decisorio, non ha alcuna influenza sostanziale sul giudizio civile (c.f.r. parte motiva Corte Costituzionale 04/07/2014 n. 192 Giurisprudenza Costituzionale 2014, 4, 3128).

1.4 Svolte le considerazioni che precedono in punto di effetto sospensivo ex all'art. 2 L. 27 gennaio 2012 n. 3 connesso esclusivamente al provvedimento del P.M., il Collegio evidenzia come il g.e. in presenza di tale provvedimento non adotti alcun provvedimento costitutivo di effetti sospensivi per la procedura esecutiva, visto che l'effetto sospensivo - così come evincibile dal dato letterale della norma e dall'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale in proposito - discende a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente.

Alla luce di quanto esposto, quindi, con riferimento alla fattispecie concreta, il Tribunale osserva che con l'istanza ex art. 2 L. 27 gennaio 2012 n. 3 l'esecutato rende edotto il g.e. dell'intervenuta sospensione dei termini a seguito del provvedimento del P.M., pertanto il Collegio stima doveroso prendersi atto dell'intervenuta sospensione dei termini ex art. 2 L. 27 gennaio 2012 n. 3 circa la procedura esecutiva in questione.

2.1 Premesse le considerazioni che precedono in punto di efficacia sospensiva del provvedimento del P.M., questo giudicante rileva, quindi, come il provvedimento del g.e. di rigetto dell'istanza di sospensione dei termini della procedura esecutiva ex art. 20 comma 7 legge n. 44/99 come modificato dall'art. 2 legge n. 3/2012 non possa qualificarsi in senso tecnico come provvedimento tipico di rigetto di istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., come tale reclamabile, posto che con la prima istanza rivolta al g.e. l'esecutato rende semplicemente edotto il g.e. dell'intervenuta sospensione dei termini della procedura esecutiva a seguito del provvedimento del P.M., conseguendo da ciò come l'eventuale pronuncia di rigetto dell'istanza di sospensiva da parte del g.e. non integra mancata adozione di provvedimento genetico di effetti sospensivi come invece nella diversa ipotesi di cui all'art. 624 c.p.c.



2.2 Il Collegio stima come la assenza di natura costitutiva del provvedimento del g.e. nell'ambito della sospensione dei termini da parte del P.M. ex art. 20 comma 7 legge n. 44/99 come modificato dall'art. 2 legge n. 3/2012 - da qualificarsi invece come presa d'atto del g.e. di effetti discendenti dal provvedimento del P.M. - qualifica la pronuncia sul punto da parte del g.e., invero, come atto impugnabile ex art. 617 c.p.c.

Ed invero, posta la tipicità delle ipotesi di reclamo al Collegio dei provvedimenti del g.e. (c.f.r. in tal senso Cassazione civile sez. VI 11 Luglio 2012 n. 11688 Guida al diritto 2012, 40, 36 Cassazione civile sez. III 13 marzo 2012 n. 3954 Giustizia Civile 2013, 10, I, 2194 Giustizia Civile Massimario 2012, 3, 327), il Collegio argomenta come l'atto del g.e. con cui si rende ulteriore corso della procedura esecutiva in pendenza del provvedimento di sospensione dei termini da parte del P.M. ex art. 20 comma 7 legge n. 44/99 come modificato dall'art. 2 legge n. 3/2012 non può esser qualificato in senso tecnico come rigetto di istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., pertanto non può assumersi come oggetto di possibile reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.

In ragione di quanto esposto, quindi, il reclamo deve ritenersi come inammissibile.

Circa il governo delle spese del presente procedimento, tenuto conto del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., preso atto della complessità tecnica delle questione affrontate e della assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali di merito e legittimità con riferimento alla più recente disciplina in oggetto, il Collegio stima equo compensare tra le parti le spese del procedimento.

P.Q.M.

- prende atto dell'intervenuta sospensione dei termini dell'esecuzione in oggetto ai sensi art. 20 comma 7 legge n. 44/99 come modificato dall'art. 2 legge n. 3/2012 per effetto del provvedimento emesso dal P.M. presso il Tribunale di Salerno in data 2.7.15;
- dichiara inammissibile il reclamo;
- spese compensate.

Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 28.8.15

Si comunichi.

Il Giudice rel
(dott. Andrea Ferrainolo)



Il Presidente
(Dott. Roberto Sciacardi)

